



Roma, 13.03.2015

Ufficio: DIR
Protocollo: 201500001875/AG
Oggetto: **Parere del Consiglio di Stato n. 486/2015 pubblicato il 19/02/2015: responsabilità dell'esercente le professioni sanitarie. Obbligo assicurativo di cui all'articolo 3, comma 5, lettera e del DL n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L n. 148/2011 ed articolo 3, comma 2, del DL n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L n. 189/2012.**

Circolare n. 9269

SS
LGS
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, fino all'emanazione del regolamento che disciplinerà i requisiti di idoneità dei contratti assicurativi per gli esercenti le professioni sanitarie, la mancata stipula della polizza assicurativa da parte dei professionisti sanitari non costituirà illecito disciplinare.

Come noto, dal 15 agosto u.s. vige l'obbligo per i professionisti sanitari di stipulare un'assicurazione contro i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

Invero, il DL n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla L n. 189/2012, ha demandato ad un successivo regolamento la definizione dei requisiti minimi e di uniformità necessari per l'idoneità dei contratti assicurativi sottoscrivibili; regolamento che a tutt'oggi non è stato ancora emanato.

Pertanto, poiché l'art. 5 del D.P.R. n. 137/2012 qualifica come illecito disciplinare la violazione di tale obbligo assicurativo, il Ministero della Salute aveva richiesto al Consiglio di Stato se l'obbligatorietà assicurativa sussistesse anche per i

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093

c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582

e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

professionisti del settore sanitario o se per questi ultimi la normativa di riferimento dovesse considerarsi rinviata all'emanazione del regolamento stesso.

Nell'adunanza del 17 dicembre u.s., con il parere n. 486/2015 (all. n. 1) pubblicato il 19 febbraio u.s., la seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato ha chiarito che *“l’obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie non possa ritenersi operante fino a quando non sarà avvenuta la pubblicazione (...) del D.P.R. previsto dal capoverso dell’art. 3 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi ed uniformi per l’idoneità dei contratti assicurativi. Conseguentemente, sino ad allora, non potrà essere considerata quale illecito disciplinare la mancata stipula di una polizza assicurativa, da parte degli esercenti le professioni sanitarie”*.

Il chiarimento reso dal Consiglio di Stato conferma l’opportunità della scelta della Federazione di sospendere le procedure per la negoziazione delle convenzioni collettive, in attesa dell’individuazione dei requisiti minimi e di uniformità necessari per l’idoneità dei relativi contratti assicurativi.

Sarà cura della scrivente fornire tempestivi aggiornamenti sugli sviluppi della vicenda.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Sen. Andrea Mandelli)

All. 1